

Carrara, 15 maggio 2019
MEC-DL/

Spett. Ditta/Società/Egr. Sig.

I.M.U. e T.A.S.I.
ACCONTI 2019

entro il **17 giugno** prossimo si devono pagare l'acconto IMU e l'acconto TASI per il 2019.

Vi preghiamo perciò di farci conoscere, se ve ne sono, le variazioni intervenute nelle Vostre proprietà immobiliari dopo il 16 dicembre 2018, oltre a quelle anteriori se non le avete mai segnalate in precedenza. Nel silenzio – non essendo in grado di interpellarVi singolarmente - considereremo confermati i dati in nostro possesso.

In particolare vorrete farci avere (se già non si trovano a nostre mani per altre ragioni):

1	copia dell'atto notarile in caso di acquisto o di vendita (anche in quota) di fabbricati (abitazioni, uffici, fondi commerciali, capannoni industriali ecc.) e terreni (edificabili e agricoli);
2	copia dell'atto notarile in caso di costituzione o di revoca di un diritto reale su terreni (usufrutto, uso) e su fabbricati (usufrutto, uso, abitazione);
3	copia della denuncia di successione in caso di terreni ed immobili acquisiti per eredità;
4	copia dei contratti di leasing stipulati per l'acquisto di terreni e fabbricati; copia dei contratti di locazione e degli eventuali atti di scioglimento
5	copia delle concessioni per i fabbricati che insistono su aree demaniali;
6	copia della visura catastale aggiornata a seguito di denuncia di variazione all'Agenzia del Territorio (variazione di categoria e/o di rendita degli immobili);
7	copia della comunicazione di attribuzione di una nuova rendita da parte dell'UTE;

e comunicarci altresì:

8	eventuali cambi di destinazione d'uso degli immobili posseduti (es. abitazione principale che diventa secondaria e viceversa, immobile locato che diventa sfitto e viceversa, concessione di un immobile in uso gratuito dal genitore al figlio e viceversa);
9	eventuali cambi di destinazione dei terreni (es. da agricoli ad edificabili e viceversa);
10	eventuali variazioni nelle percentuali di possesso degli immobili.

Ricordiamo in ogni caso che sono esonerati dal pagamento dell'IMU gli immobili adibiti ad abitazione principale, purché però non si tratti di unità immobiliari iscritte nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (fabbricati di lusso, ville e castelli). Se i componenti del nucleo familiare vivono in immobili differenti, solo uno avrà però diritto all'esenzione).

Gli immobili dati in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado e che li utilizzano come abitazione principale pagano IMU e TASI ridotte al 50%, a condizione che: a) il contratto sia registrato; b) il comodante possieda (non più di) un solo

immobile abitativo in Italia e risieda anagraficamente (anche in residenza di proprietà) nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Il beneficio è di contro escluso se una delle due unità (quella data in comodato e quella di proprietà in cui si trova la residenza) è classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione, il soggetto passivo deve attestare il possesso dei suddetti requisiti presentando la dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell'anno successivo.

E' prevista una riduzione del 50% della base imponibile IMU anche per gli immobili storici e per gli immobili inagibili o inabitabili. Per gli immobili storici si deve fare riferimento al codice dei beni culturali e del paesaggio contenente l'elenco dei beni di interesse artistico, storico e archeologico particolarmente importante. Le condizioni di inagibilità o inabitabilità devono invece essere accertate dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario.

L'imposta sui servizi indivisibili (TASI) è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo fabbricati ed aree comunque edificabili ad eccezione di: a) immobili adibiti ad abitazione principale (purché però non si tratti di fabbricati di lusso, ville e castelli); b) terreni agricoli.

Sono obbligati al pagamento della TASI anche gli occupanti (inquilini e comodatari), nella misura deliberata dal Comune competente e compresa tra il 10% e il 30% dell'imposta complessiva fatta eccezione per l'abitazione principale e sempreché non si tratti di fabbricati di lusso, ville e castelli. L'obbligazione tributaria degli occupanti resta del tutto autonoma. Ma se l'occupazione non supera i sei mesi nel corso dello stesso anno solare la TASI è dovuta soltanto dal possessore (proprietario, usufruttuario, ecc.) dei fabbricati e delle aree edificabili.

E' prevista infine una riduzione del 25% delle aliquote IMU e TASI deliberate dai Comuni per chi stipula o ha già stipulato un contratto di locazione a canone concordato.

In caso di locazione finanziaria il soggetto passivo sia dell'IMU che della TASI è il Locatario, dalla data di stipula del contratto alla data della riconsegna del bene comprovata da apposito verbale.

Rimaniamo come sempre a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e nell'occasione inviamo i migliori saluti.

S O F I M
SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE